

CONVENZIONE

ex artt. 12 e 19 Legge 6 dicembre 2011 n. 191

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, corrente a Borgo Maggiore (R.S.M.) in Via Scialoja, n. 20, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Sandro Pavesi, nato a Rimini (RN) il 27 novembre 1966, cod. I.S.S. 122526, da una parte;

ed

il Comitato Amministratore di FONDISS, corrente a Borgo Maggiore (RSM) in Via Scialoja, n. 20, in persona del suo legale rappresentante e Presidente *pro tempore* Luca Barberini, nato a Cesena (FC) il 3 aprile 1987, cod. I.S.S. 166222, dall'altra parte;

di seguito anche denominati congiuntamente "Parti" ovvero ciascuno singolarmente "Parte"

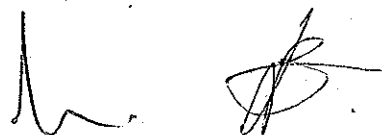
PREMESSO CHE

- A. la Legge 6 dicembre 2011 n. 191, *"Riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare"*, all'articolo 12, comma 5 ha previsto che *"per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDISS, per le modalità di raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dovrà essere stipulata dal Comitato Amministratore apposita convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale"* ed all'articolo 19, comma 1 ha disposto che *"per la gestione delle attività amministrative e contabili, per l'attività di raccolta delle contribuzioni e per le attività di erogazione delle prestazioni è prevista la stipula di apposita convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, con oneri a carico di FONDISS. Tale convenzione è sottoposta ad approvazione del Congresso di Stato"*;
- B. l'attuale convenzione, sottoscritta dalle Parti ai sensi e per gli effetti della sopracitata Legge 6 dicembre 2011 n. 191, avente durata triennale a partire dal 1° gennaio 2017, ha scadenza il 31 dicembre 2019;
- C. si rende necessario addivenire alla stipula di una nuova convenzione al fine di disciplinare i rapporti intercorrenti tra le Parti ai sensi delle norme citate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino si obbliga a fornire al Comitato Amministratore di FONDISS il servizio più oltre descritto e consistente unicamente in una obbligazione di risultato e non in una obbligazione di mezzi.

Sarà pertanto onere esclusivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale porre in essere le più idonee misure anche di tipo direttivo, disciplinare ed organizzativo volte ad evitare che i soggetti e/o il personale che il medesimo Istituto incaricherà di svolgere adempimenti a favore di FONDISS possa vantare da questi alcunché per qualsivoglia titolo, ragione o causa indipendentemente dall'istituto con-



trattuale prescelto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, dalle mansioni e/o dall'incarico affidato, dalla durata e dall'orario della prestazione, dalla congruità e dalle modalità di pagamento, etc.

Art. 2) È oggetto della presente convenzione la gestione dei servizi operativi, amministrativi, contabili, e legali necessari alla funzionalità di FONDISS per ottemperare alla normativa vigente, nonché la raccolta dei contributi, la gestione della posizione individuale di ciascun iscritto e l'erogazione delle prestazioni anche sotto forma di rendita.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e tenuto conto di quanto indicato in premessa, i servizi minimi oggetto della presente Convenzione sono quelli indicati nell'allegato "A".

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna altresì e in ogni caso a svolgere i compiti e le funzioni allo stesso assegnate dalle norme di legge in vigore e dal Regolamento FONDISS, emanato dal Comitato Amministratore in data 4 marzo 2013, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191, ed approvato dal Consiglio Grande e Generale in data 24 ottobre 2013, il quale si acclude alla presente nell'allegato "B".

Le Parti, inoltre, in ragione della sostanziale identità degli aderenti al sistema previdenziale obbligatorio e a quello complementare (primo e secondo pilastro), espressamente prevedono che l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà all'adempimento per conto di FONDISS di quanto necessario per effettuare l'adeguamento alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali*" ed al Reg. UE n. 679/2016.

Art. 3) Il corrispettivo economico viene determinato forfettariamente in Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) annuali a copertura della seguente tipologia di costi: personale e/o collaboratori dedicati; spese generali; servizi legali; utilizzo rete informatica stato ed oneri relativi all'utilizzo degli applicativi informatici CISCOOP dedicati alla gestione FONDISS.

Le parti concordano che:

- dalle risultanze del FONDISS *Relazione sulla gestione e rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2018* emerge che gli iscritti c.d. attivi assommavano a 22.687 sul totale di 30.007 aderenti *ex lege*;
- nessuno dei due soggetti sottoscrittori della presente convenzione ha scopo di lucro;
- FONDISS non si assume oneri diversi da quelli costituiti per legge;
- i compensi ed i rimborsi spese dei componenti del Comitato Amministratore sono definiti da apposito Decreto Delegato, ed esulano dal costo della odierna Convenzione;
- esulano, altresì, dalla sottoscrivenda convenzione eventuali oneri richiesti da Banca Centrale e/o dovuti direttamente da FONDISS a terzi per la gestione delle risorse.

Ciò concordato, si attesta la facoltà delle parti, anche in vigenza del presente accordo, di addivenire ad una ridefinizione del corrispettivo economico convenuto annuale, qualora vi sia una riorganizza-

zione delle attività amministrative di FONDISS che comportino un minore gravame economico o gestionale sull'ISS stesso.

Art. 4) Qualora l'Istituto per la Sicurezza Sociale non fornisca a FONDISS direttamente, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, tutti gli elementi necessari ad assolvere adeguatamente gli adempimenti richiesti da norme od organi pubblici, ovvero qualora non adempia entro 15 giorni lavorativi alle richieste formulate in virtù del presente accordo dal Comitato Amministratore, quest'ultimo potrà conferire, a decorrere dal primo giorno successivo al termine sopra indicato, specifici incarichi professionali a terzi, secondo le modalità volta per volta ritenute più idonee dal Comitato stesso, con oneri da rimborsarsi da parte dell'ISS nel limite massimo del 30% del compenso stabilito all'articolo 3.

Restano, comunque, a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale eventuali rivalse per danni prodotti a terzi a causa di inadempimenti discendenti dalla presente convenzione.

Parimenti FONDISS tratterrà eventuali somme equivalenti a quanto non introitato per inadempimenti e/o ritardi ascrivibili all'Istituto per la Sicurezza Sociale da quanto dovuto allo stesso, in forza della presente convenzione.

Art. 5) La presente scrittura privata ha durata triennale a far data dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, e potrà essere modificata solo per iscritto. È, pertanto, di tutta evidenza che ogni pattuizione orale sarà da intendersi come *tamquam non esset*.

Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi prima della data di scadenza della presente scrittura privata per discutere delle modalità di rinnovo; fermi restando i principi generali, anche prima del termine sopra stabilito, le parti potranno concordemente modificare i contenuti del presente accordo, al fine di un migliore conseguimento delle finalità dello stesso.

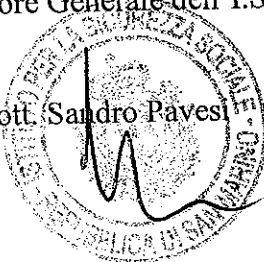
Art. 6) Le spese relative all'imposta di bollo e registro sono in esenzione ai sensi degli artt. 39 punto 10 della legge n. 86/1981, e 73 punto 7 della legge n. 85/81.

Letto, approvato, e sottoscritto in numero tre originali, di cui ciascuna parte contraente conserva un esemplare.

San Marino, li 28 gennaio 2020

Il Direttore Generale dell'I.S.S.

Dott. Sandro Pavesi



Il Presidente del Comitato
Amministratore FONDISS

Luca Barberini



Allegato "A" Convenzione
ex artt. 12 e 19 Legge 6 dicembre 2011 n. 191

Elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei servizi che ISS si impegna a fornire a FONDISS:

- servizio di gestione completa delle posizioni pensionistiche individuali (contribuzioni, riconciliazioni, prestazioni ai sensi di legge e di regolamento, erogazione della rendita, comunicazioni agli iscritti, etc.) comprensiva di tutti i servizi accessori (interrogazioni, statistiche, eventuali segnalazioni di vigilanza);
- tenuta delle posizioni previdenziali individuali, con riconciliazione mensile dei versamenti entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo all'avvenuto versamento;
- servizio di back-office titoli, relativo alla gestione del patrimonio;
- servizio di calcolo della quota;
- servizio di contabilità, di predisposizione di tutti i documenti e rendiconti contabili di FONDISS e di assolvimento degli adempimenti contabili, fiscali e civilistici;
- predisposizione di prospetti contabili e di bilancio alle scadenze previste per legge e con invio o messa a disposizione, ove previsto, agli iscritti, agli organi di controllo e vigilanza;
- software che dovrà colloquiare - per assicurare gli opportuni interscambi - con il software di gestione delle pensioni ordinarie utilizzato dall'ISS, compresi i costi di eventuale interfacciamento;
- messa a disposizione di una sezione riservata agli aderenti e di una riservata alle aziende, contenente tutte le informazioni contributive e relative alla posizione individuale;
- disponibilità esclusiva di almeno uno spazio all'interno dell'Ufficio contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- disponibilità per almeno venti volte all'anno, e non meno di una volta al mese, di un locale idoneo alle riunioni del Comitato Amministratore e di una connessione Internet wifi ospiti da utilizzare in occasione delle riunioni;
- predisposizione della reportistica mensile sulla situazione del Fondo: numero iscritti, ammontare incassato, ritardi e sofferenze, crediti incagliati, etc. entro il giorno 20 del mese successivo, e/o nel diverso minor termine richiesto da normative e/o organismi pubblici;
- mantenimento dei rapporti con il gestore o i gestori delle risorse patrimoniali e con la banca depositaria nei tempi e nei modi con questa concordati;

- gestione di comunicazioni, istanze e reclami, fornendo motivati pareri scritti al Comitato Amministratore entro i quindici giorni successivi alle richieste degli aderenti in particolare se afferenti a rimborsi, anticipazioni o liquidazioni;
- sovrintendenza alla raccolta degli apporti contributivi;
- gestione dei mancati, parziali e/o errati versamenti, inclusi interessi moratori e sanzioni, con iscrizione a ruolo entro quattro mesi dalla scadenza del pagamento ed insinuazione entro la scadenza indicata dal Tribunale;
- trasferimento delle posizioni previdenziali individuali, o accettazione di posizioni provenienti da altra forma, da perfezionare entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta;
- supporto legale e consulenza giuridica, da evadere entro 15 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta;
- tenuta ed aggiornamento del sito web di FONDISS, garantendone la interattività con gli aderenti al Fondo anche al fine di assicurare la tempestività dell'informazione e la costante trasparenza della gestione e manutenzione del simulatore previdenziale finalizzato a stimare il valore futuro dell'investimento ed i vantaggi della previdenza complementare;
- adempimenti relativi all'adeguamento alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali"* ed al Reg. UE n. 679/2016;
- il canone concordato comprenderà ogni costo od onere derivante dall'uso degli strumenti informatici e ogni canone derivante dalla gestione del server farm e dall'utilizzo della rete informatica dello Stato e/o di altri soggetti.

San Marino, li 28 gennaio 2020

Il Direttore Generale dell'I.S.S.

Dott. Sandro Pavesi



Il Presidente del Comitato
Amministratore FONDISS

Luca Barberini

